COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1997

che approva una modifica del programma supplementare di riconversione varietale per il luppolo presentato dal Belgio a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/834/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 423/95 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/93 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il 10 marzo 1988 il Belgio ha notificato alla Commissione un programma di riconversione varietale nel settore del luppolo; che detto programma, così come modificato in data 26 luglio 1988, è stato approvato con la decisione 88/606/CEE della Commissione [5]; che, dopo essere stato modificato tre volte con le decisioni 89/480/CEE [6], 91/94/CEE [7] e 92/149/CEE [8], detto programma si è concluso il 31 dicembre 1992;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87, il Belgio ha comunicato alla Commissione, in data 29 dicembre 1992, un programma supplementare di riconversione varietale che differisce dal precedente a motivo dell'inclusione di una nuova associazione di produttori, di recente riconosciuta, dell'integrazione di nuove superfici e per un orientamento più marcato verso le varietà «super-alfa», più consone alle esigenze del mercato; che detto programma supplementare è stato approvato dalla decisione 93/251/CEE della Commissione [9];

considerando che il 21 dicembre 1993, il Belgio ha comunicato alla Commissione nuove modifiche di tale programma;

considerando che le modifiche proposte riguardano principalmente un incremento ancor più consistente delle varietà «super-alfa» nella gamma di varietà verso le quali si opera la riconversione nonché un incremento della superficie interessata dalla riconversione; che detto programma modificato è stato approvato con decisione 94/144/CE della Commissione [10];

considerando che il 23 luglio 1997, il Belgio ha trasmesso alla Commissione nuove modifiche di tale programma;

considerando che le modifiche proposte riguardano il trasferimento — fra associazioni di produttori membri della medesima unione — di superfici ammissibili alla riconversione varietale e che la superficie totale prevista per il Belgio rimane invariata;

considerando che il programma supplementare così modificato rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in parola e che contiene i dati prescritti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87;

[1] GU L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
[2] GU L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 1.
[3] GU L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
[4] GU L 74 del 27. 3. 1993, pag. 46.
[5] GU L 334 del 6. 12. 1988, pag. 26.
[6] GU L 234 dell'11. 8. 1989, pag. 52.
[7] GU L 50 del 23. 2. 1991, pag. 28.
[8] GU L 61 del 6. 3. 1992, pag. 31.
[9] GU L 115 dell'11. 5. 1993, pag. 28.
[10] GU L 62 del 5. 3. 1994, pag. 44.

considerando che l'aiuto speciale alla riconversione varietale può altresì essere accordato per le superfici coltivate con altre varietà a condizione che queste ultime siano presenti su superfici sostanzialmente coltivate con varietà amare oggetto di un programma di riconversione;

considerando che la partecipazione finanziaria imputabile al bilancio nazionale rispetta il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87; che i costi effettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 possono includere elementi di valutazione della perdita netta di redditi consecutiva all'attuazione del programma di riconversione; che, tuttavia, solo gli elementi relativi alla perdita netta di reddito subita a decorrere dalla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87 possono essere presi in considerazione per il calcolo dei costi effettivi; che la partecipazione finanziaria dello Stato membro al programma di riconversione varietale dovrà essere adattata di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione del luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di riconversione varietale per il settore del luppolo presentato dal Belgio, in data 23 luglio 1997, a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87. Gli elementi principali del programma figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. **Elenco delle associazioni di produttori contemplate dal programma**

— Pacohop SV

— De Poperingse Hopproducenten Vereniging

— De Nieuwe Hoptelersbelangengroep (NHBG).

Le prime due associazioni sono rappresentate dal Febelhop (unione di associazioni di produttori).

2. **Durata del programma**

Dal 1993 al 1996. Gli ultimi impianti devono essere effettuati anteriormente al 31 dicembre 1996.

3. **Superfici oggetto del programma**

Pacohop SV:		20,2829 ha
De Poperingse Hopproducenten Vereniging:		84,0994 ha
De Nieuwe Hoptelersbelangengroep:		40,6115 ha
	Totale	145,3974 ha

4. **Varietà per le quali si effettua la riconversione e superfici considerate**

Varietà aromatiche:

Hallertauer Mittelfrühe		0,1104 ha
Goldings		1,4034 ha
Challenger		12,7461 ha
Fuggles		0,6404 ha
WGV		0,2156 ha
	Totale	15,1159 ha

Varietà «super-alfa»:

Yeoman		0,5532 ha
Target		110,8867 ha
Nugget		3,0419 ha
Hallertauer Magnum		15,7997 ha
	Totale	130,2815 ha